Pubblicato il 10/06/2023

N. 03001/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02062/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione reclutamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento della Commissione per gli accertamenti psicofisici del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. -OMISSIS- del 12 gennaio 2023, recante il giudizio di non idoneità del ricorrente;
- della graduatoria finale, prossima e conseguente;

- ove occorra, del bando di concorso per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri effettivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 55 del 12 luglio 2022;

- di ogni altro atto o provvedimento reso *inter partes*, connesso o consequenziale a quello oggetto di impugnazione, compresi i verbali e tutta la documentazione contenente le valutazioni degli accertamenti psicofisici del ricorrente;

nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente a essere collocato utilmente in graduatoria e accedere alla successiva fase concorsuale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2023:

- del bando di concorso e della graduatoria finale pubblicata in data 14 aprile 2023, approvata con il decreto del Comando generale dell'Arma dei carabinieri prot. n. 99/9-2-2022 del 12 aprile 2023, con riferimento all'omessa riserva di posti in favore dei candidati che hanno impugnato i provvedimenti di esclusione, e per gli effetti, perché venga integrata la graduatoria medesima con l'inserimento dell'odierno ricorrente, se risultante idoneo una volta ultimate e superate le prove selettive.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione reclutamento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27 e 49 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- con il ricorso introduttivo del giudizio è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato ha riportato il coefficiente -OMISSIS-, in considerazione della seguente diagnosi: "*-OMISSIS-*";

- con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 2023, resa in esito alla camera di consiglio dell'8 marzo 2023, questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stato incaricato il Collegio medico legale della difesa;

- il 17 aprile 2023 è stata deposita agli atti del giudizio la relazione conclusiva della verificazione, nella quale l'Organo incaricato ha rilevato che l'infermità odontoiatrica del ricorrente è qualificabile come una "*-OMISSIS-*", da ritenere "*-OMISSIS-*", e che, pertanto, il ricorrente "*può essere considerato idoneo, -OMISSIS-, al reclutamento*" in relazione al concorso di cui si tratta;

- il ricorrente ha successivamente proposto motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso;

Ritenuto, in considerazione dell'esito della verificazione, di dover disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate, prescrivendo inoltre all'Amministrazione la redazione di un apposito prospetto, nel quale sia riportato l'esito di ciascuna di tali prove e, in caso di superamento delle stesse, il punteggio complessivamente conseguito dal ricorrente e la posizione che il medesimo conseguirebbe nella graduatoria del concorso a seguito dell'eventuale accoglimento del gravame;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del

ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente), dei motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima pagina del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;
- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro quindici giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

Ritenuto che la decisione sulle spese debba essere rinviata all'esito della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone l'ammissione con riserva del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate e la comunicazione dell'esito di tali prove, da parte dell'Amministrazione, con le modalità di cui in motivazione;
- ordina, a carico del ricorrente, l'incombente di cui in motivazione, nei termini ivi indicati;
- fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 25 ottobre 2023;

- rinvia la decisione sulle spese all'esito della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE
Floriana Venera Di Mauro

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.